

COMUNE DI CABRAS

PROVINCIA DI ORISTANO

Piazza Eleonora 1
09072 CABRAS

Codice Fiscale 8002210955
Partita I.V.A. 00085490951

AREA _DISTRETTO DI ORISTANO

BANDO DI CONCORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE

valevole ai fini dell'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla generalità dei cittadini e alle categorie speciali (anziani, giovani coppie, handicappati), siti nel territorio del Comune di Cabras, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 13/89 e succ. mod..

1. – INDIZIONE DEL BANDO

1.1 - E' indetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 06.04.1989, n. 13, come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14, il Bando di Concorso per l'aggiornamento della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata di nuova edificazione o recuperati, che siano disponibili nel Comune di Cabras.

1.2 – E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.1989, n. 13, per le situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimenti di appartamenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

SI INFORMA CHE AL PRESENTE BANDO DEVONO PARTECIPARE SIA I NUOVI ASPIRANTI ALLA ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SIA COLORO GIA' COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA VIGENTE.

2. – REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

2.1 – Può partecipare al bando di concorso per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica chi possiede i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza Italiana o di Paese della Comunità Europea, salva la disposizione di cui all'art. 40 – 6° comma – del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, che recita: *“Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli Enti Locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione”*.

b) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel *Comune di Cabras*, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale.

c) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito de territorio di assegnazione. E'

considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della Legge 27.07.1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da 2 persone e quello di 1 vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto dell'art. 9, punto b.2.2. della L.R. 13/89.

d) Non titolarità di diritti di cui al precedente punto c), su uno o più alloggi, anche se inadeguati e ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della Legge 27.07.1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'indicato ambito di assegnazione.

e) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno.

f) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, attualmente pari a € 11.465,00, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, Il reddito complessivo di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi.

g) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla Legge, l'eventuale precedente alloggio assegnato in locazione semplice.

- 2.2 – Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e degli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno 2 anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati (art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – dichiarazione sostitutiva di notorietà).
- 2.3 – I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c) d), e), g) di cui al precedente punto 2.1, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto per quanto riguarda quello relativo al reddito, dall'art. 23 della L.R. 13/89.
- 2.4 – Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto 2. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000.
- 2.5 – Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

3. – SUB GRADUATORIE

3.1 – Appartengono alle particolari categorie di concorrenti da inserire in apposite sub graduatorie:

a) Anziani: nuclei familiari di non più di 2 componenti o persone singole che alla data del bando abbiano superato il 60° anno di età; tali persone singole o nuclei familiari possono avere minori a carico.

b) Giovani coppie: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formati da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

c) Invalidi ed portatori di handicap: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (portatori di handicap).

3.1.1 – La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) ad anziani, giovani coppie, persone singole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie non superiore a mq. 45, da ripartirsi tra tali categorie secondo le quote minime indicate dalla Regione nei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, e per gli anziani in una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati.

b) agli invalidi ed portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 27.04.1978, n. 384.

4. – CANONE DI LOCAZIONE

4.1 – Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06.04.1989, n. 13 come modificata dalla L.R. 28.05.1990, n. 14 e dalla L.R. 05.07.2000, n. 7.

5. CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE ATTRIBUTIVE DI PUNTEGGIO

1 – Le graduatorie generali di assegnazione sono formate, come stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 13/89, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

2 – Con lo stesso punteggio conseguito nelle graduatorie generali, da queste vengono quindi stralciate, a norma dell'art. 13 della L.R. 13/89, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione nel contesto applicativo delle provvidenze per l'edilizia abitativa sovvenzionata.

3 – I punteggi sono così attribuiti:

a) Condizioni soggettive (8 punti)

a.1) reddito pro capite del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni:

- non superiore a € 1.247,00 annue per persona: **punti 2;**

- non superiore a € 2.079,00 annue per persona: **punti 1.**

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'art. 13 bis della legge 15.02.1980, n. 25;

a.2) nuclei familiari composti da 5 unità ed oltre: **punti 1;**

a.3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1;**

a.4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: **punti 1.**

Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a.5) presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3: **punti 2**;

a.6) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti, (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): **punti 3**.

Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto a.5);

a.7) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando: **punti 2**.

Detto punteggio non è cumulabile con a.3) e a.4).

b) Condizioni oggettive (10 punti)

b.1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno 2 anni dalla data del bando, dovuta a:

b.1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche con provata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari), ovvero procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave): **punti 4**;

b.1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave): **punti 2**.

Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui al punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b.1.3) abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi: **punti 2**.

La condizione b.1.1) non è cumulabile con la condizione b.1.3).

b.2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando;

b.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

- da due persone a vano utile: **punti 2**;

- da tre persone a vano utile: **punti 3**;

- da quattro persone a vano utile: **punti 4**;

b.2.2) il suddetto punteggio è attribuito solo in misura di 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi del precedente art. 2, punto c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della richiesta per concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto tra quelli inclusi nella graduatoria e per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato;

b.3) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi): **punti 4**;

Non è cumulabile la condizione b.3) con le altre condizioni oggettive.

Non sono cumulabili le condizioni dei precedenti punti b.1.2) e b.2.1).

c) Condizioni aggiuntive regionali

Il relativo punteggio potrà essere attribuito qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 3 della L.R. 13/89.

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al concorso, munite di marca da bollo, debbono essere redatte, esclusivamente, sugli appositi moduli distribuiti presso il Comune di Cabras, Ufficio Amministrativo Servizi Sociali, l' Informacomunità, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.) di Oristano, Via Tempio n° 11 e scaricabili dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comunedicabras.it .

Le domande debitamente compilate e documentate, con contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 T.U. D.P.R. 28.12.2000 n. 445) devono essere sottoscritte congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art.38, comma 3 del citato D.P.R 445/2000.

6.1 - Contenuti dell'autocertificazione (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

6.2 - Indicazione del numero di codice fiscale e di recapito.

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare debbono obbligatoriamente indicare nel modulo il proprio numero di codice fiscale, esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

6.2.1 - Per la generalità dei cittadini dovrà essere indicato:

- cittadinanza, residenza del concorrente ed il comune sede dell'attività lavorativa. Situazione di famiglia, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente. Reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. Ubicazione e consistenza dell'alloggio occupato. Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria. -

per il cittadino straniero: dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano;

6.2.2 - Per ogni persona indicata nella domanda di età superiore a 15 anni dovrà essere dichiarato:

a) Se lavoratori dipendenti o pensionati:

- Reddito imponibile risultante dal modello CUD, UNICO o 730 (se presentati) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;

b) Se lavoratori autonomi:

-Reddito imponibile risultante dalla denuncia dei redditi relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda;

c) Se disoccupati e/o in cerca di prima occupazione: lo stato di disoccupazione;

d) Se studente: - l'istituto scolastico regolarmente frequentato, indicando se trattasi di corso diurno o serale.

La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.

Documentazione da allegare alla domanda

Le situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda, che non possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) devono essere dimostrate allegando la documentazione relativa. L'omessa presentazione anche di uno solo dei predetti documenti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

6.2.3 - Per le categorie speciali:

- Oltre a tutte le autocertificazioni richieste per la generalità dei cittadini, deve essere

comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali:

a) famiglia di nuova formazione:

- Famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda, (indicare data del matrimonio);
- Nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno, dichiarazione relativa alla volontà di contrarre matrimonio e indicazione del reddito di ciascuno dei nubendi.

b) **Portatori di Handicap e invalidi:**

- Certificato attestante l'handicap e l'invalidità rilasciato dalla competente autorità sanitaria. --

c) **Per gli emigrati:**

- dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2.1 lett. b) del presente bando.

d) **Per gli stranieri:**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;
- documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.

7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande debitamente compilate e documentate, dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Cabras, e presentate in busta chiusa, all'Ufficio protocollo del Comune o inviate con Raccomandata A.R., **entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.A.S.. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti in paesi extraeuropei.**

Le buste contenenti le domande di partecipazione al concorso ed i documenti devono contenere, sulla facciata in cui è scritto l'indirizzo, l'indicazione "**contiene domanda concorso aggiornamento graduatoria generale per assegnazione in locazione alloggi ERP**".

8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione analitica del punteggio conseguito da ciascun concorrente ovvero gli eventuali motivi di esclusione, sarà pubblicata nelle seguenti sedi: Comune di Cabras, sito internet www.comunedicabras.it e A.R.E.A. di Oristano.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia mediante lettera raccomandata della pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita nella graduatoria provvisoria.

La graduatoria indicherà altresì le modalità ed i termini per il ricorso ai fini della formazione della graduatoria definitiva.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formulerà la graduatoria definitiva.

Tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, viene effettuato il sorteggio da parte della Commissione per la formazione della graduatoria.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90 e succ.mod. si comunica che il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Simonetta Firinu.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i cittadini che i dati acquisiti verranno utilizzati esclusivamente per il procedimento di assegnazione degli alloggi E.R.P.. Si precisa, inoltre, che il trattamento dei dati personali avverrà con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente bando non si potrà effettuare il processo selettivo nei suoi confronti.

11. La copia integrale del bando, per tutto il periodo di vigenza del bando, è affisso all’Albo Pretorio Comunale e trovasi a disposizione degli interessati unitamente al modulo di domanda, presso l’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale, Dott.ssa Rita Lai, nei giorni martedì e giovedì dalle 11,00 alle 13,00, l’Informacomunità, l’A.R.E.A. di Oristano e il sito internet del Comune www.comunedicabras.it.

Cabras, lì 13.06.2008

Il Segretario/Direttore
Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa Maria Teresa Sanna